Comune di Cabras
Provincia di Oristano

Comuni de Crabas
Provincia de Aristanis

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 9 del Registro **Data: 16/04/2025**	**OGGETTO: MODIFICHE AL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA RIFIUTI (TARI) PER ADEGUAMENTO ALLE DELIBERE ARERA**

L'anno duemilaventicinque giorno 16 del mese di Aprile alle ore 19:45 nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, il Consiglio Comunale si è riunito con la presenza dei sigg.:

Numero	Nome	Qualifica	Presente	Assente
1	ABIS ANDREA	SINDACO	X	
2	TRINCAS CARLO	CONSIGLIERE	X	
3	PINNA ALESSANDRA	CONSIGLIERA	X	
4	CARTA CARLO	CONSIGLIERE	X	
5	CELLETTI LAURA	CONSIGLIERA	X	
6	SECHI FERDINANDO	CONSIGLIERE	X	
7	MASCIA MARCO EMILIO	CONSIGLIERE		X
8	PINNA FEDERICA	CONSIGLIERA	X	
9	GIORDANO ENRICO	CONSIGLIERE	X	
10	CANU MARIA ENRICA	CONSIGLIERA	X	
11	DEIALA PAOLA	CONSIGLIERA	X	
12	PAU MARINA	CONSIGLIERA	X	
13	MELI GIAN PIERO	CONSIGLIERE		X
14	MANCA ANTONELLO	CONSIGLIERE		X
15	PINNA FEDERICA	CONSIGLIERA	X	
16	TRINCAS EFISIO	CONSIGLIERE		X
17	ERDAS FENISIA GRAZIA	CONSIGLIERA	X	

Totale presenti: 13

Partecipa Il segretario comunale Dott. Casula Marco**;**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Acquisito il parere favorevole ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 del Responsabile dell'Area 3 – Servizi finanziari, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile*;*

Visto l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446 che dispone *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*";

Visti:

- l'art. 1, comma 639 della L. 27 dicembre 2013 n. 147 con il quale è stata istituita l'Imposta Unica Comunale (IUC), basata su due presupposti uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali e composta dall'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore. Tributo disciplinato dai successivi commi 640-741;
- l'art. 1, comma 738 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che ha abrogato a decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Considerati inoltre:

- l'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: "*La legge assicura, altresì, agli enti locali potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, con conseguente adeguamento della legislazione tributaria vigente. A tal fine i comuni e le province in forza dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti*."
- l'art. 42, comma 2, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che dispone: "*Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: (…) f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi*;"

Dato atto che con Delibera del Consiglio Comunale n. 38 del 29 giugno 2021 è stato approvato il nuovo Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti (TARI) composti di numero 39 articoli;

Ritenuto necessario provvedere alla modifica del suddetto Regolamento per renderlo compatibile con le seguenti disposizioni sopravvenute:

- il "*Testo Unico per la Regolazione della qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF)*" approvato con deliberazione dell'ARERA n. 15/2022/R/rif del 18 gennaio 2022, che prevede l'introduzione di un set di obblighi di servizio di qualità contrattuale e tecnica, minimi e omogenei per tutte le gestioni, affiancati da indicatori e relativi standard generali, differenziati per quattro schemi regolatori, individuati dall'Ente territorialmente competente (ETC) in relazione al livello qualitativo effettivo di partenza garantito agli utenti nelle diverse gestioni determinato dall'ETC medesimo in ragione delle prestazioni previste nel Contratto di servizio e nella Carta della qualità vigenti;
- l'art. 57-bis, comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazioni dalla L. 19 ottobre 2019 n. 157 rubricato "*Disciplina della TARI. Coefficienti e termini per la deliberazione piano economico finanziario e delle tariffe. Introduzione del bonus sociale per i rifiuti e automatismo del bonus per energia elettrica, gas e servizio idrico*";
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 gennaio 2025 n. 24 avente ad oggetto "*Regolamento recante principi e criteri per la definizione delle modalità' applicative delle agevolazioni tariffarie in favore degli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico-sociali disagiate*";
- la Deliberazione ARERA 1° aprile 2025 133/2025/R/rif recante «*Avvio di procedimento e disposizioni urgenti per l'attuazione del riconoscimento del "bonus sociale rifiuti" agli utenti domestici del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani in condizioni economico sociali disagiate, in attuazione dell'articolo 57-bis del decreto legge 124/19 e del D.P.C.M. 21 gennaio 2025 n. 24*»;

Preso atto che le Direttive di attuazione per la disciplina dei bed&breakfast (b&b) di cui all'articolo 16 comma 1 della legge regionale 28 luglio 2017 n. 16 (Norme in materia di turismo) allegato A alla Delibera della Giunta Regionale n. 1/13 dell'8 gennaio 2019 hanno reso inapplicabile la riduzione tariffaria per i periodi di chiusura obbligatori, in quanto ora non più prevista;

Ravvisata, altresì, la necessità di incentivare l'apertura di nuove attività imprenditoriali e di favorire l'occupazione locale, e ritenuto che tale finalità possa essere perseguita attraverso il riconoscimento di una specifica agevolazione TARI, nella misura del 50% del tributo dovuto per i primi tre anni di esercizio della nuova attività;

Ritenuto, pertanto, di aggiornare il vigente regolamento coerentemente con il novellato quadro normativo, come di seguito illustrato:

a) modificando i seguenti articoli:

- 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- 18 - Periodi di applicazione del tributo

- 25 - Agevolazioni per le utenze domestiche
- 26 - Riduzioni per le utenze non domestiche
- 30 - Versamenti e riscossione
- 32 - Dichiarazione
- 34 - Verifiche ed accertamenti
- 37 – Rimborsi e compensazione
- 39 – Disposizioni finali

b) integrando il regolamento con il seguente nuovo articolo:

- 33 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Dato atto altresì che il sopra richiamato inserimento di un nuovo articolo 33 denominato "Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati" ha comportato la rinumerazione degli articoli successivi del regolamento TARI approvato con la citata delibera consiliare n. 38/2021;

Vista la L. 27 luglio 2000, n. 212 portante "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente", come modificato dal Decreto Legislativo 30 dicembre 2023 n. 219, ed in particolare le seguenti disposizioni:

- l'art. 1, comma 3 che statuisce che "*Le regioni e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, regolano le materie disciplinate dalla presente legge nel rispetto del sistema costituzionale e delle garanzie del cittadino nei riguardi dell'azione amministrativa, così come definite dai principi stabiliti dalla presente legge*";
- l'art. 1, comma 3-ter che testualmente recita: "*Le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori a quelle assicurate dalle disposizioni di cui al comma 3-bis, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela*
- l'art. 2, comma 4 che dispone che **"***le disposizioni modificative di leggi tributarie debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato*";
- l'art. 5, comma 1 che stabilisce che **"***l'amministrazione finanziaria deve assumere idonee iniziative volte a consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, anche curando la predisposizione di testi coordinati e mettendo gli stessi a disposizione dei contribuenti presso ogni ufficio impositore. L'amministrazione finanziaria deve altresì assumere idonee iniziative di informazione elettronica, tale da consentire aggiornamenti in tempo reale, ponendola a disposizione gratuita dei contribuenti*";

Rilevato che le innovazioni in materia di TARI apportate dal legislatore nazionale, comportano l'abrogazione tacita delle norme regolamentari in contrasto con esse, ma che risulta comunque imprescindibile procedere all'adeguamento del regolamento comunale, in ossequio a quanto disposto dal sopra richiamato "Statuto dei diritti del contribuente";

Visto lo schema di «Regolamento per l'applicazione della nuova della Tassa sui rifiuti (TARI)» opportunamente emendato ed integrato nel senso sopra indicato;

Richiamati:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "*Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";*
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, in base al quale: "*A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";*
- l'art. 1, comma 767 della L. 27 dicembre 2019 n. 160 che dispone che *"le aliquote e i regolamenti hanno effetto per l'anno di riferimento a condizione che siano pubblicati sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno. Ai fini della pubblicazione, il comune è tenuto a inserire il prospetto delle aliquote di cui al comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale. In caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente*";

Visto l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. 228/2021, convertito con modificazioni dalla L. 15/2022, il quale stabilisce che a, decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione di un nuovo regolamento della tassa sui rifiuti (TARI), al fine di adeguare le precedenti previsioni regolamentari alle innovazioni legislative intervenute;

Esaminato lo schema aggiornato di regolamento predisposto dal responsabile dell'Area 3 – Servizi finanziari, allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Dato atto che per quanto non espressamente previsto dal regolamento allegato, continuano ad applicarsi le disposizioni statali vigenti in materia di TARI;

Acquisito il parere espresso dall'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lett. b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, allegato sotto la lettera B) al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Visto il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto dell'Ente;

Il Sindaco propone la presentazione e discussione dei prossimi due punti all'Odg in modo unitario poiché sono strettamente collegate, cede la parola all'Assessore Carta per la presentazione.

Alle 19:55 entrano le Consigliere Pinna Federica 79 e Erdas.

L'Assessore Carta espone le modifiche al Regolamento TARI che si sono rese necessarie per adeguare lo stesso alle disposizioni in materia emanate negli ultimi anni sia per effetto di aggiornamenti normativi sia di deliberazioni da parte di ARERA. La parte più importante riguarda la regolamentazione del bonus sociale per le famiglie meno abbienti, che non è più regolamentata dal Comune ma è la stessa ARERA che ne prevede la regolamentazione, sia riguardo il tetto massimo di ISEE sia per quanto riguarda le percentuali di abbattimento. Nello specifico l'ISEE per poter bneficiare del bonus, che è pari al 25% della tassa, non deve essere superiore a 9.530 euro, innalzato a 20.000 nel caso di famiglie con almeno 4 figli a carico. Tra le novità del regolamento è anche previsto l'abbattimento della tassa del 50% per l'apertura di nuove attività produttive in diversi settori e per i primi 3 anni di attività.

Per quanto riguarda le tariffe TARI l'Assessore precisa che le stesse sono determinate sulla base del Piano Economico Finanziario 2022-2025 biennio economico 2024-2025 già approvato dal Consiglio lo scorso anno. I maggiori costi previsti dal Piano sono dovuti soprattutto all'inflazione che ha comportato un aumento di oltre il 7% per il 2022 e del 4% per il 2023. ARERA dispone, però, che tali adeguamenti non possano essere interamente riversati sull'utenza ma solo nel limite dell'1,7%. Pertanto il bilancio comunale deve sopportare un aumento di costi che non può essere recuperato con la bollettazione. Sono state, inoltre, introdotte tre componenti perequative che comportano aumenti per ciascuna utenza rispettivamente per:

- 10 centesimi di euro per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti;
- 1,50 euro per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi;
- 6,00 euro per la copertura delle agevolazioni riconosciute ai beneficiari di bonus sociale rifiuti;

Il Sindaco precisa che, come già spiegato, dall'Assessore Carta, la normativa sulla raccolta dei rifiuti è oggetto di continui interventi normativi a cui è obbligatorio adeguarsi. Quello che si sta cercando di fare è quello di migliorare il servizio per i cittadini cercando di limitare al minimo l'impatto finanziario sui cittadini. Il Comune deve costantemente incrementare le risorse di bilancio per arrivare a coprire le spese che l'erogatore del servizio ha diritto ad avere sulla base dell'adeguamento dei prezzi. Con la nuova regolamentazione, come si è detto, è previsto che ogni utenza contribuisca per 6,00 per le agevolazioni previste dal bonus sociale, che a fronte di oltre 5.000 utenze significa un aggravio di costi pari a 30.000 euro per i cittadini di Cabras e se si considera che è stata abbassata la soglia ISEE rispetto a quella che prevedeva il Comune fino all'anno scorso che spendeva meno di 20.000 euro per le agevolazioni, con un abbattimento del 30% e non del 25% come ora, si verifica il paradosso che a fronte di maggiori costi per i cittadini di Cabras si avrà una platea inferiore di utenze agevolate e con un abbattimento inferiore. Sottolinea dall'altra l'impegno del Comune per ridurre al minimo questi aggravi di costi, in quest'ottica è stata introdotta la norma

regolamentare che prevede l'abbattimento della tassa del 50% per l'apertura di nuove attività produttive per i primi 3 anni di attività. Si sta, inoltre, lavorando alla definizione di un nuovo bando che potrà migliorare il servizio cercando di ridurre al minimo gli aumenti, che pur ci saranno per il fatto che il costo della vita aumenta costantemente.

Non essendoci altri interventi né dichiarazioni di voto Il Sindaco pone in votazione la presente proposta

Votazione: Presenti 13 - Favorevoli 11 – Astenuti 2 (Pinna F. 79, Erdas)

DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati:

Di aggiornare il vigente "Regolamento per l'applicazione della disciplina sulla Tassa sui Rifiuti (TARI)" approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 38 del 29 giugno 2021 come di seguito indicato:
a) modificando i seguenti articoli:

- 10 - Esclusione dall'obbligo di conferimento
- 18 - Periodi di applicazione del tributo
- 25 - Agevolazioni per le utenze domestiche
- 26 - Agevolazioni per le utenze non domestiche
- 30 - Versamenti e riscossione
- 32 - Dichiarazione
- 34 - Verifiche ed accertamenti
- 37 – Rimborsi e compensazione
- 39 – Disposizioni finali

b) integrando il regolamento con il seguente nuovo articolo:

- 33 - Reclami e richieste scritte di informazioni e di rettifica degli importi addebitati

Di approvare le modifiche del regolamento di disciplina della tassa sui rifiuti TARI, di cui all'art. 1, commi 641 e seguenti della L. 27 dicembre 2013 n. 147, il cui testo aggiornato composto da 40 articoli, viene allegato alla presente deliberazione, al fine di costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato A);

Di dare atto che le modifiche regolamentari avranno efficacia dal 1° gennaio 2025;

Di trasmettere nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;

Con separata votazione Presenti 13 - Favorevoli 11 – Astenuti 2 (Pinna F. 79, Erdas)

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi ed effetti dell'art. 134, comma 4° del D.lgs 267/2000.

VERBALE FATTO E SOTTOSCRITTO

Il Sindaco *(Andrea Abis)*	Il Segretario Comunale ***(Dott. Casula Marco)***